

L'Estensore

Riccardo Elio Terzini

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Ing. Riccardo Elio Terzini

(firma)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N° DE9/070**DEL 30.07.2013****DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA (DE)****SERVIZIO: RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI (DE9)****UFFICIO: Infrastrutture Ferroviarie e Metropolitane**

OGGETTO: DEROGA ALLE DISTANZE LEGALI. Tratta Ferroviaria San Vito Marina-Castel di Sangro. Istanza ex art. 60 del D.P.R. 11/07/1980, n° 753. Autorizzazione per la concessione di deroga, a sanatoria, al disposto degli articoli. 49 e 52 del D.P.R. 11/07/1980, n° 753, per la realizzazione di una struttura in cemento armato e contestuale sistemazione della recinzione esistente. Catasto foglio 1 particella 111, sito in Via Sangro, in prossimità del passo a livello, nel Comune di Archi (CH), progressiva chilometrica ferroviaria km 47+532. Richiedente: **Di Carlantonio Alessandro e Tony.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**PREMESSO che:**

- con istanza pervenuta a questo Servizio, in data 27/02/2012 acquisita al prot. n°42619 del 27-02-2013, i Signori Di Carlantonio Alessandro, nato a Atesa (CH) il 10/01/1968 e Di Carlantonio Tony, nato a Archi (CH) il 21/03/1970 entrambi residenti in ad Archi (CH) in C.da Ruscitelli, 67, hanno chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 la deroga agli artt. 49 e 52 dello stesso D.P.R. 753/80, per la realizzazione di un locale autorimessa a servizio dell'abitazione esistente e contestuale sistemazione della recinzione con nuovi accessi, su fondo individuato in catasto al foglio 1 particella 111, sito in Via Sangro, in prossimità del passo a livello, nel Comune di Archi (CH), progressiva chilometrica ferroviaria km 47+532.;
- con note prot. RA/79116 e RA/79106 entrambe del 05/04/2012, sono stati invitati rispettivamente l'U.S.T.I.F competente per territorio e la Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. ad esprimersi rispettivamente per il rilascio del Nulla Osta ai fini della sicurezza D.P.R. 753/1980 e parere di competenza ai fini della interferenza con la linea ferroviaria F.A.S.;
- con note prot. RA/180686 e RA/180682 entrambe del 02/08/2012, sono state inviate rispettivamente all'U.S.T.I.F competente per territorio e alla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. le integrazioni e sostituzioni delle tavole progettuali di cui alle domande trasmesse prot. RA/79116 e RA/79106 del 05-04-2012;
- nel corso dell'iter approvativo la Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A., con nota n°7943/2012/DE del 10/10/2012, ha comunicato che la ditta Di Carlantonio Alessandro e Tony aveva realizzato una struttura in cemento armato in assenza dell'autorizzazione per la costruzione in deroga alle distanze legali prevista dal Titolo III, articolo 49, del D.P.R. 11/07/1980 n° 753;
- VISTA la nota del 23-11-2012 della ditta Di Carlantonio Alessandro e Tony di richiesta in sanatoria della deroga alla distanza per la costruzione di cui in oggetto acquisita al prot. n°270072 del 29-11-2012;
- RICHIAMATA la nota prot. RA/268060 DEL 28-11-2012 con la quale questo Servizio, in attesa di chiarimenti e delucidazioni, sospendeva qualsiasi tipo di iniziativa, invitando l'Ufficio Urbanistico del Comune di Archi ad assumere le proprie iniziative e segnalando all'esercente il servizio ferroviario il proprio ambito di competenza in materia di sicurezza;
- PRESO ATTO del parere NON FAVOREVOLE della Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. n° 1511/2013/DE del 20-02-2013 acquisito al prot. n° 51650 del 21-02-2013;

- DATO ATTO che in data 25/01/2013 Funzionari dell'U.S.T.I.F di Pescara alla presenza di Funzionari di questo Ufficio e della Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. effettuarono apposito sopralluogo dal quale emerse, tramite rilievi, la non perfetta rispondenza agli elaborati presentati, peraltro mai autorizzati, e si convenne per la ripresentazione di nuova e idonea progettazione da sottoporre a nuovo iter autorizzativo;
- VISTA la richiesta di riesame della pratica de quo datata 11-04-2013 acquisita al prot. 98447 del 15-04-2013, dove a seguito di contestazioni scritte e chiarimenti verbali si è proceduto alla ripresentazione di una nuova pratica in sanatoria dove si rispettano le distanze minime rispetto alla rotaia interna della ferrovia rispettivamente di:
 1. metri 6,00 dall'ampliamento della costruzione;
 2. metri 4,00 – 4,20 dalla recinzione delimitante la proprietà.
- VISTE le note prot. RA/98462 e RA/98469 entrambe del 15-04-2013 inviate all'Ufficio USTIF, territorialmente competente, e alla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. con le quali fu richiesto nuovamente il Nulla Osta definitivo e il relativo parere;
- VISTA la nota n°3678/2013/DE del 20-04-2013 della Sangritana S.p.A. acquisita al prot. n°122600 del 13-05-2013 dove si rilascia parere favorevole della deroga in SANATORIA del progetto di cui in oggetto;
- VISTA la nota n°5218/2013/GPQ del 24-06-2013 della Sangritana S.p.A. acquisita al prot. n°166105 del 28-06-2013 relativa alla specifica di cui all'art. 49 del D.P.R. 753/80 circa disposizioni sulla recinzione;
- VISTO che il Direttore di Esercizio della Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A., con nota n° 1070/2013/GPQ del 08/02/2013, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in deroga;
- DATO ATTO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Centro Sud USTIF Campania - Abruzzo - Molise - sezione di Pescara, con nota n° 0537/FAS/DR del 16/07/2013, acquisito al prot. n°184127 del 18-07-2013 ha rilasciato il nulla - osta tecnico ai fini della sicurezza ai sensi del D.P.R. 11/07/1980, n° 753;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- D.P.R. n°753 del 11/07/1980;
- Legge n°59 del 15/03/1997;
- D.lgs. n°422 del 9/11/1997;
- D.lgs. n°112 del 31/03/1998;
- d.p.c.m. del 16/11/2000;

DETERMINA DI AUTORIZZARE A SANATORIA

I Sig.ri Di Carlantonio Alessandro e Tony, ai sensi dell'art. 105 - comma 4 del D.lgt. n°112/98 e dell'art. 60 del D.P.R. n°753/80, per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, ad eseguire lavori Autorizzazione per la concessione di deroga, a sanatoria, al disposto degli articoli. 49 e 52 del D.P.R. 11/07/1980, n° 753, per la realizzazione di una struttura in cemento armato e contestuale sistemazione della recinzione esistente, su fondo individuato in catasto al foglio 1, particelle n. 111, sito in località Fonte Grande, nel Comune di Arielli (CH), progressiva chilometrica ferroviaria km 19+203 e km 19+280 del tronco ferroviario "Ortona Marina San Vito – Crocetta.

E DISPONE CHE:

La presente autorizzazione per la concessione di deroga, **A SANATORIA**, al disposto degli articoli. 49 e 52 del D.P.R. 11/07/1980, n° 753, per la realizzazione di una struttura in cemento armato e contestuale sistemazione della recinzione esistente si intende accordata al solo fine di consentire il ripristino delle distanze minime di sicurezza rispetto alla rotaia interna rispettivamente di:

1. **metri 6,00** dall'ampliamento della costruzione (interrato - elevazione) di cui al progetto in sanatoria trasmesso in data 11-04-2013 previa demolizione della situazione esistente con ripristino delle distanze minime dalla rotaia interna della ferrovia alla linea più esterna dalla costruzione;
2. **metri 4,00 – 4,20** dalla recinzione delimitante la proprietà, con sistemazione della relativa recinzione (metri 4,00 – 4,20 dalla rotaia interna) munita di muretto e sovrastante rete attraverso la quale si dovrà identificare una vera e propria separazione della proprietà o uso esclusivo della Ditta Di Carlantonio con quella di pertinenza dell'esercente del servizio Ferroviario, su fondo individuato in catasto al foglio 1, particelle n. 111, sito in Via Sangro, in prossimità del passo a livello, nel Comune di Archi (CH), progressiva chilometrica ferroviaria km 47+532.

Le distanze, sagome etc, sono come da progetto che allegato alla presente ne forma parte integrante, dovendosi ad ogni altro effetto fare riferimento al Titolo III del D.P.R. 11/07/1980, n° 753, ed in particolare, alla distanza legale di cui ai disposti degli artt. 49 e 52 del ripetuto D.P.R. 753/80 e ciò anche ai fini della valutazione della tollerabilità delle immissioni (come vibrazioni meccaniche, immissioni di rumori derivanti

dal transito dei treni, propagazione di correnti vaganti e conseguenti corrosioni di natura elettrochimica o elettrolitica a tubazioni, opere metalliche in genere, ecc.)

Il presente provvedimento non costituisce autorizzazione ai fini urbanistici restando a carico degli Organi competenti, Comune di Archi, la individuazione e/o la repressione delle eventuali e/o difformità alle vigenti norme urbanistiche, ovvero relative ad ulteriori vincoli esistenti oltre quello ferroviario ed a quant'altro previsto, per legge, in tema di costruzioni.

Il presente provvedimento resta subordinato alle prescrizioni che seguono:

- **ripristino delle distanze minime inderogabili di cui al capo precedente punti 1 e 2 ;**
- Le acque di scarico, anche meteoriche, del manufatto in argomento dovranno essere convogliate e regimentate, per mezzo di apposite griglie, verso la fogna comunale;
- Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n° 753/80, sarà vietato sui manufatti, sulla recinzione e sulle pertinenze, l'installazione di sorgenti luminose (colorate o bianche abbaglianti) visibili dalla ferrovia, che a giudizio di questo Ufficio, su segnalazione della Società Esercente, possano confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne l'esatta valutazione;
- L'eventuale ulteriore piantumazione, in prossimità della linea ferroviaria, dovrà tenere conto delle prescrizioni sancite dall'art. 52 del D.P.R. 753/80;
- Gli eventuali pali di illuminazione in genere, come pure qualsiasi altra struttura segnaletica, e/o di altro tipo, posta in verticale, in prossimità della ferrovia, dovranno avere un'altezza non superiore alla distanza degli stessi dalla più vicina rotaia aumentata di mt 2,00;
- I coni ottici dell'eventuale illuminazione a farsi non dovranno, in alcun modo, invadere la sede ferroviaria.

Le prescrizioni sopra riportate andranno, come da procedura, riportate nei dettagli prescrittivi del successivo atto notarile unilaterale d'obbligo, da inviare dopo la registrazione e prima dell'inizio dei lavori alla Giunta Regionale Direzione Trasporti Infrastrutture e Mobilità ed alla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A., da sottoscrivere da parte del beneficiario, a completamento e per la validità dell'autorizzazione in deroga, per la trascrizione ai registri della Conservatoria Immobiliare

Le data dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori dovranno essere comunicate dal Direttore dei Lavori, opportunamente nominato, a questo Ufficio ed alla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.;

Il beneficiario, per se stesso e futuri aventi causa e rappresentati, dovrà garantire e consentire l'accesso, in ogni tempo, alle pertinenze dell'area interessata dal fabbricato, a semplice richiesta, a personale e mezzi dell'esercente, nonché degli Organi di Sorveglianza, e/o aventi causa, per ispezioni, lavori, manutenzioni e quant'altro necessario alla conservazione delle tratte dell'infrastruttura ferroviaria latitante il sito di impianto.

Il beneficiario, e futuri aventi causa e rappresentati, non potrà, altresì, avanzare alcuna pretesa per qualsivoglia risarcimento, a qualunque titolo richiesto, tranne il ripristino dello stato dei luoghi, se dovuto.

Nel corso dei lavori, da eseguirsi secondo le norme vigenti, venga accertata, dai tecnici della Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. (Ufficio Concessioni e Vigilanza) e questo Servizio, che i lavori e le opere realizzate non rechino pregiudizio alla stabilità della sede ferroviaria, né alla possibilità di futuri interventi alla sua manutenzione e ricostruzione.

Eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza della costruzione a distanza ravvicinata, saranno immediatamente riparati o rimossi a cura dell'Azienda ferroviaria ed a spese del proprietario della costruzione e/o aventi causa.

In presenza di danni e/o pregiudizi alla sede ferroviaria durante l'esecuzione dei lavori di costruzione per i quali è stata autorizzata la deroga alle distanze legali, il presente provvedimento potrà essere revocato dal Servizio scrivente su richiesta della Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.

A lavori ultimati venga redatto, in contraddittorio tra il richiedente, tecnici di questo Servizio e tecnici della Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A., apposito verbale di constatazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori in conformità a quanto autorizzato.

La presente autorizzazione sia inviata al richiedente, alla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. e di parteciparla al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Centro Sud USTIF Campania - Abruzzo - Molise - sezione di Pescara ed al Comune di Arielli (CH).

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Ing. Daniele RAGGI)